

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Provincie.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Art. 4.

Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 5.

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 6.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Il preside della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

Art. 8.

Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

Art. 9.

Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

Art. 10.

Alle deliberazioni del preside e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale.

Numero di pubblicazione 73.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 2962.

Riforma dell'Amministrazione provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 2.

Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale. L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Art. 3.

I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

Art. 11.

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle Provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principj informatori della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.